DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale.
CUP: I89I24000560006
CIG: B277F75EA4

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s. m. i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. i.;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Codice privacy");
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento

concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2021, n. 241, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2021 al n. 2480 e in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore";

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022;

VISTO l'art. 10 del citato Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13 che individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE +), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022 con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 con il quale il dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio

2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024- che all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;

VISTO, altresì, l'art. 21 del citato DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 che attribuisce all'istituenda Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le competenze relative alla gestione dei fondi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria", con cui, in attesa della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato precisato che i Capi dipartimento, nelle more delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale e non generale e che, in particolare, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'art 36 del citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023 secondo cui: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza";

VISTO Il D.P.R. del 06.03.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e ss.mm.ii.;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-27", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"- CCI2021IT05FFPR003- approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTI la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal Cds sopracitato con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;

VISTO il Si.Ge.Co del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;

VISTO l'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "*in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato*", escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;

CONSIDERATO che il predetto PN Inclusione si articola in 4 priorità principali, di cui la Priorità 2 "Child Guarantee", ha il seguente obiettivo specifico:

- l) (ESO 4.12), volto a *promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori*.

VISTA la proposta, redatta dagli uffici preposti della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, (All. A) finalizzata alla declinazione di attività coerenti con gli obiettivi specifici sopra indicati e concernenti, nello specifico, la co- progettazione di un intervento di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale;

CONSIDERATO che le attività descritte all'art. 1 e all'allegato A sono coerenti con gli obiettivi specifici del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 sopra indicati;
CONSIDERATA l'esigenza di svolgere tali attività in collaborazione con enti del terzo settore da Individuare per il perseguimento delle suddette finalità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI –DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE- DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE -INDICE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO.

Art. 1 Finalità e Oggetto

Il presente Avviso (a seguire anche "Avviso"), adottato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore pubblicate con D.M. n. 72/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - garantendo sempre e comunque i principi dell'art. 1 della legge 241/1990 - è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica di individuazione di Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS"), in forma singola o in forma associata (costituita o costituenda), con cui stipulare un accordo di collaborazione mediante co-progettazione per lo svolgimento di attività finalizzate a realizzare un intervento, articolato sull'intero territorio nazionale e meglio specificato all'allegato A, di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale.

Art. 2 - Descrizione della Procedura

Il procedimento che si intende avviare con il presente Avviso, come previsto dalle linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, si articola nelle seguenti tre fasi successive:

- FASE A Procedura di individuazione di un soggetto proponente disponibile alla co-progettazione e co-gestione delle attività da realizzare, sulla base della valutazione delle proposte pervenute, con le modalità specificate agli artt. 8 e 9;
- FASE B Svolgimento delle sessioni di co-progettazione con il soggetto proponente, finalizzato alla stesura del progetto definitivo, con le modalità specificate all'art. 10;
- FASE C Sottoscrizione della convenzione (come da facsimile - allegato E) con il soggetto proponente finalizzata a regolare i reciproci rapporti ai fini della successiva realizzazione delle attività progettuali.

Art. 3 Contributo per la realizzazione degli interventi e rendicontazione

1.Le risorse finanziarie, conferite dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura, che costituiscono contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., in ossequio all'art. 12 della legge n. 241/1990, sono pari al massimo a € 2.300.000, (duemilionitrecentomila/00) e sono individuate a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 Priorità 2"Child Guarantee".

2. Tutte le spese, ammissibili dalla specifica fonte di finanziamento utilizzata, sono a rendicontazione e sono soggette alla disciplina IVA di cui al DPR 633/1972.

3. Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- erogazione di un acconto fino ad un massimo del 15 % dell'intero importo del progetto, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione e dietro presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato a titolo di acconto. L'importo di tale polizza sarà pari alla misura dell'anticipo maggiorata del tasso di interesse legale relativo al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
- erogazione del rimborso delle spese sostenute e documentate, dietro presentazione di domande di rimborso supportate da adeguati giustificativi secondo la normativa applicabile riconducibili alle voci di spesa del piano finanziario approvato dal Tavolo di co-progettazione, fatta salva l'ipotesi di riduzione o revoca del contributo.

4.Il rimborso delle spese sarà riconosciuto solo su presentazione di:

a) specifica relazione illustrativa delle attività svolte sottoscritta digitalmente;

b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate (compresa la quota in acconto e quella via via erogata) sottoscritta digitalmente corredata da relativa documentazione giustificativa quietanzata riportante il CUP del Progetto e il CIG.

A conclusione delle attività, l'ente attuatore presenterà, entro e non oltre 60 giorni, una relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente

5. L'Amministrazione assicura il monitoraggio delle attività svolte dall'ente attuatore attraverso la verifica periodica degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ente attuatore, che sarà tenuto ad apportare le variazioni richieste.

6. Al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta, l'Amministrazione può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati o di sopravvenute esigenze di interesse generale, compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentito

l'ente attuatore e dopo aver assegnato un congruo termine per l'adeguamento, ferma restando la facoltà di ridurre la misura del contributo.
7. Ai fini della valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sul tessuto sociale di riferimento rispetto all'obiettivo individuato, in applicazione delle Linee guida ministeriali, approvate con D.M. 23 luglio 2019, il soggetto Proponente si impegna a realizzare la Valutazione di impatto Sociale (VIS), come meglio dettagliato nel fac-simile di Convenzione di cui all'allegato E.
8. Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, nella redazione della proposta economica dovrà essere prevista una quota di co-finanziamento a titolo di compartecipazione pari a non meno del 10% dell'importo totale del contributo. La previsione di una quota di co-finanziamento intende produrre una partecipazione attiva e responsabile dei partner coinvolti, soprattutto in tema di corretta analisi dei costi e monitoraggio dei risultati e della spesa.
In sede di rendicontazione dovranno essere dettagliate sia la quota a carico del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 che la quota di co-finanziamento.

Art. 4 Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, in forma singola o in forma associata, costituita o costituenda, oltre alle ONLUS che versano in regime transitorio[1] , in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Avviso.
2. Gli ETS partecipanti in forma associata dovranno: a) essere costituiti in forma associata prima della stipula dell'eventuale Convenzione, di cui all'art. 5, oppure, definire, al momento della presentazione della candidatura, i componenti della rete e le rispettive attività, presentando dichiarazione di impegno dei medesimi componenti a costituirsi, in caso di selezione, in forma associata; b) mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa, fatte salve le ipotesi di legge in ordine alle modifiche soggettive ammesse.

[1] Per gli enti di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritti nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, di cui al successivo articolo 11 del medesimo decreto legislativo trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo settore, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'operatività del RUNTS (avviata il 23 novembre 2021) si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (non ancora intervenuta) sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio, nonché con l'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106, che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS.

3. Gli ETS che partecipano alla presente procedura si impegnano ad assicurare il rispetto dell'art. 16 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 relativo al trattamento "Lavoro negli enti del Terzo settore", pena la risoluzione della Convenzione.

Art .5 Convenzione

1. Tra il soggetto proponente individuato come Partner e l'Amministrazione sarà stipulata una Convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto la costituzione di un partenariato finalizzato alla collaborazione nell'attuazione del progetto definitivo finale redatto dal Tavolo di co-progettazione, conforme al facsimile di cui all'allegato E.
2. La Convenzione avrà una durata complessiva massima di 60 mesi e comunque entro la data di conclusione del Programma. In ogni caso i costi saranno ammissibili fino al 31 dicembre 2029. L'efficacia della medesima Convenzione è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dei controlli di legge.
Le attività e gli interventi da svolgersi si distribuiranno nell'arco della durata indicata anche in relazione agli obiettivi posti dall'ente procedente, dei risultati attesi, nonché degli impegni e delle attività richieste nel presente Avviso.
3. l'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento:
– di chiedere al soggetto Partner la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del progetto, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali dello stesso, e purché funzionali alle finalità di interesse generale;
– di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi all'Ente non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il riconoscimento del contributo corrispondente al valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).
4. il Partner sarà tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.
5. L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità secondo quanto meglio dettagliato nello schema di Convenzione allegato.

Art. 6 Requisiti minimi di partecipazione

1. La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto a fronte di un corrispettivo, attiverà un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della stessa.
2. Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con l'Amministrazione e presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, maturati **alla data di presentazione della candidatura:**

a) Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici, analogicamente richiamata in quanto compatibile con le finalità e l'oggetto della presente procedura.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

b) Requisiti costitutivi: – iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017. Si rappresenta che per gli enti di cui all'articolo 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997, n. 460, iscritti nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, di cui al successivo articolo 11 del medesimo decreto legislativo, trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo settore, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'operatività del RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Per le imprese sociali: – il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese; – sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

c**) Requisiti tecnico-professionali**

a) specifica esperienza almeno quinquennale, anche non esclusiva, di coordinamento nazionale e gestionale di attività nel settore delle politiche sociali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e degli interventi di contrasto alla povertà educativa minorile;
b) esperienza nella realizzazione di un minimo di 5 progetti con valenza multiregionale- di cui almeno uno deve aver coinvolto 5 regioni - che abbiano previsto la realizzazione di interventi diretti a persone di minore età in condizioni di povertà ed esclusione sociale;
c) Aver sottoscritto almeno 5 accordi/convenzioni, negli ultimi tre anni, con pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a attività nel settore delle politiche sociali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza ovvero per interventi di contrasto alla povertà educativa minorile.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dal soggetto Capofila.

3. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante Dichiarazione sostitutiva (Allegato C) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente.
4. L'Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, l'Amministrazione è ammesso il soccorso istruttorio.

Art. 7

Modalità e termini di partecipazione

1.La domanda di partecipazione, secondo le modalità sottoindicate, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), all'indirizzo **dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it**, pena esclusione, **a partire dalle ore 09:00 del giorno 24 luglio 2024 fino alle ore 23:59 del giorno 30 settembre 2024**.
La mail pec dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: **Istruttoria pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, dell'intervento di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale.**
Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con ricezione della ricevuta di consegna.
2. La proposta – a pena di esclusione – dovrà contenere due cartelle/buste:
- la cartella amministrativa, che dovrà racchiudere i seguenti documenti, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto offerente:

a) la domanda di partecipazione (Allegato B), sottoscritta digitalmente dal rappresentante Legale, a pena di esclusione. La predetta domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo. In caso di forma associata costituita la domanda sarà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria e in caso di forma associata costituenda da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
    a. Statuto e Atto costitutivo dell'ETS in caso di forma singola e, in caso di forma associata, costituita o costituenda, di ogni componente;
    b. (solo in caso di ETS in forma associata costituita) Atto costitutivo del raggruppamento;

c. Curriculum dell'ETS in caso di forma singola e, in caso di forma associata, costituita o costituenda, di ogni componente;

b) Allegato C "Dichiarazioni sostitutive" rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS. In caso di forma associata, costituita o costituenda, l'Allegato deve essere compilato e sottoscritto da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti.

c) Allegato D "Dichiarazione d'impegno a costituirsi in forma associata" (esclusivamente in caso di forma associata costituenda), compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la medesima, attestante l'impegno a costituirsi in forma associata conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti e provvederà alla gestione dei rapporti amministrativi e organizzativi con l'Amministrazione;

d) Allegato D.1 "Dichiarazione delle attività progettuali per ogni Ente associato" (esclusivamente in caso di forma associata costituita o costituenda) in cui si indicano quali attività previste dal progetto saranno eseguite dai singoli Enti associati, sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti;

e) la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del legale rappresentante;

f) il Patto di integrità (Allegato G) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS. In caso di forma associata, costituita o costituenda, l'Allegato deve essere compilato e sottoscritto da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti;

- **la cartella tecnica** che dovrà racchiudere:

a) Proposta progettuale: una descrizione della proposta progettuale di co-progettazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS in caso di forma singola, in caso di forma associata costituita dal legale rappresentante della mandataria e in caso di forma associata costituenda da parte di tutti i rappresentanti legali degli ETS componenti. Le proposte dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 30 cartelle, budget incluso), illustrando in maniera organica gli elementi oggetto di valutazione, secondo l'ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell'allegato A.

Alla proposta progettuale dovrà essere allegato un cronoprogramma di previsione e un prospetto di budget con i costi complessivi della co-progettazione a carico delle risorse del PN con la quota al netto del cofinanziamento, come meglio dettagliato nell'Allegato A.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta o comunque tradotta in lingua italiana.

Art .8
Procedura

1.Sono ammesse alla presente procedura comparativa le candidature che:

a) provengano dai soggetti di cui all'art. 4 del presente Avviso;
b) siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Avviso;
c) siano presentate entro i termini e con le modalità di cui all'art. 7 del presente Avviso;
d) siano corredate dalla presentazione di un'idea progettuale coerente con quanto previsto dall'art. 1 del presente Avviso.
La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al presente comma comporta la non ammissibilità della candidatura alla presente procedura comparativa. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
2. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, nonché la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.
3. La valutazione della proposta progettuale è demandata ad apposita Commissione, composta da n.3 membri, nominata dall'Amministrazione che valuterà nel merito le candidature ammissibili e le idee progettuali pervenute attribuendo un punteggio massimo di **100 punti**, secondo i criteri di cui alla tabella sotto riportata all'art.9. Al fine di garantire la terzietà di valutazione lungo tutto l'arco del procedimento ad evidenza pubblica, si precisa che i membri della Commissione di valutazione delle candidature non parteciperanno al successivo Tavolo di co-progettazione attivato dall'Amministrazione.
4. È facoltà dell'Amministrazione non procedere all'individuazione del soggetto partner in caso di mancata presentazione o inidoneità (mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto) delle proposte. Inoltre, è facoltà dell'Amministrazione non procedere alla selezione per ragioni di pubblico interesse.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto per la co-progettazione, anche in presenza di una sola proposta, purché essa sia ritenuta valida e congrua con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto il punteggio minimo previsto.

Art. 9
Criteri di valutazione e punteggio

1. La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Nr. criterio	Nr. subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio	Valore criterio

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

1	**1.Esperienza dell'ente proponente**			**20**
	1.1	Esperienze realizzate in attività di modellizzazione di interventi socioeducativi finalizzati all'inclusione e integrazione sociale di bambini/e, ragazzi/e. Significatività e adeguatezza delle esperienze realizzate, livello di innovatività e impatto delle stesse.	20	
2	**2. Qualità del progetto complessivo**			**70**
	2.1	Analisi degli aspetti teorici e dell'approccio metodologico della sperimentazione proposta.	14	
	2.2	Dettaglio delle attività da realizzare, metodi e strumenti previsti, elementi di innovazione, ampiezza e profondità dei benefici generabili. Aderenza della proposta nel suo complesso – e nella sua articolazione – rispetto alle linee di intervento definite nell'avviso e nell'allegato A. Risultati attesi ed indicatori.	18	
	2.3	Qualità e adeguatezza delle risorse umane che saranno impiegate (specificare numero e tipologia degli operatori; titoli di studio e formazione specifica; esperienze professionali).	14	
	2.4	Capacità di attivazione da parte delle reti territoriali dell'ENTE	14	
	2.5	Valutazione di impatto sociale: Descrizione della proposta di VIS, metodologia, basi teoriche di riferimento, indicatori e definizione del percorso complessivo	10	
	3.Proposta di budget			**10**

3	3.1	Coerenza del budget proposto con le attività previste e con le finalità dell'Avviso	10	

Un'apposita Commissione di valutazione, nominata con Decreto Direttoriale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, procederà all'esame di merito dei progetti presentati e all'attribuzione dei punteggi.

La sommatoria dei punteggi darà il valore della singola proposta progettuale. Sulla base del punteggio raggiunto verrà redatta una graduatoria a cui verranno ammessi tutti i progetti con punteggio maggiore o uguale a **60/100**. Potrà accedere alla fase di co-progettazione la proposta che avrà ottenuto il punteggio più alto.
2. La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione della proposta progettuale valutata come la più rispondente alle finalità del medesimo Avviso e dei relativi atti. L'Ente proponente sarà invitato al Tavolo di Co-progettazione.

Art. 10
Tavolo di Co-progettazione

1. La co-progettazione, che avrà durata compatibile con le tempistiche definite dal cronoprogramma condiviso e dalle scadenze del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, e comunque non superiore a tre mesi, prevede l'istituzione di un apposito tavolo di co-progettazione, che avrà ad oggetto la proposta progettuale valutata positivamente.
2.La co-progettazione si concluderà con l'elaborazione condivisa del progetto definitivo e del piano economico finanziario che costituiranno parte integrante della Convenzione che verrà stipulata tra l'Amministrazione e il soggetto Partner.
3. Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione quest'ultima potrà:
a) intraprendere un percorso analogo con gli ETS con il successivo miglior punteggio in elenco;
b) revocare l'intera procedura comparativa.
4. Il risultato definitivo del Tavolo di co-progettazione sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione e diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 11 Obblighi di monitoraggio

Coerentemente con quanto previsto all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060 e dall'allegato XVII del Reg. (UE) 1060/2021, al fine di ottemperare all'obbligo di garantire la piena disponibilità delle informazioni relative a ciascuna operazione finanziata, chi beneficia dei finanziamenti del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 deve espletare una costante attività di raccolta e

aggiornamento dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata.

La trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (indicatori di output e di risultato) avviene attraverso l'invio dei dati all'Autorità di Gestione, entro i termini e con le modalità definite in apposita documentazione, che sarà fornita con successiva specifica comunicazione. Con riferimento al valore programmato/target degli indicatori di output e di risultato, è necessario comunicarne la quantificazione all'atto della presentazione della proposta progettuale.

Art. 12
Pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, rinvenibile al seguente link: Portale Trasparenza Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avvisi e su quello del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 rinvenibile al seguente link, Programma | MLPS - PN (lavoro.gov.it), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 33/2013 e dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 692.
2. Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l'esito della presente procedura comparativa di individuazione del soggetto partner, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
3. L'Avviso non determina alcun vincolo per l'Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica candidatura.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

1.Tutti i dati personali ottenuti dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, verranno trattati in conformità al GDPR e al Codice privacy.
2.I soggetti proponenti, in fase di compilazione della domanda di partecipazione, dichiarano la presa visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" di cui all'Allegato F al presente Avviso, nonché, la presa visione della stessa da parte dei soggetti terzi i cui dati personali sono comunicati nell'ambito del procedimento.

Art. 14
Responsabile del procedimento amministrativo e contatti

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/90, è la dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della Divisione III della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale,
2. Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso, si può scrivere al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione inserendo nell'oggetto della PEC la dicitura: Manifestazione d'interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, dell'intervento di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale.
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web dell'Amministrazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 15
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Art. 16
Applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi, di trasparenza e di tracciabilità dei flussi finanziari

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17
Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n.104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Roma, data della firma digitale

Visto
Il Dirigente
Carla Antonucci

Il CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro LOMBARDI



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*